Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Giovedì, 27 luglio** — **Numero 175**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.35 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte officiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 656 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 50,432.50 e le diminuzioni di stanziamento di L. 91,432.50 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 41,000 da inscriversi al cap. n. 223-*sexies* « Fitto, per l'esercizio 1911-912, dei nuovi locali ad uso della Direzione generale per l'istruzione elementare e popolare » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l' esercizio finanziario 1910-911.

Nuove e maggiori assegnazioni.

Cap. n. 75. Sussidi eventuali a titolo d' incoraggiamento ad Istituti d' istruzione secondaria classica	L.	5,000 —
» 151. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico per mantenimento di cliniche, per spese d' ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali	»	8,432 50
» 179. Accademie ed Istituti di belle arti e d' istruzione musicale e drammatica - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario - Compensi e indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari d'insegnamenti speciali (Spese fisse)	»	8,000 —
» 185. Aiuti ad Istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti - Concorso ed esposizioni artistiche estere e nazionali	»	6,000 —
» 213. Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle antichità e belle arti - Compensi per indicazione e rinvenimento di oggetti d' arte - Indennità varie	»	23,000 —
Totale	L.	50,432 50

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 8. Ministero - Spese d' illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese d' ufficio e di rappresentanza	L.	5,000 —
» 37. Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive, comprese quelle di cui allo articolo 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407	»	41,000 —
» 144. Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi iscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	»	8,432 50
» 145. Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle disposizioni della legge 9 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell' Istituto di Firenze, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª e 9 luglio 1905, n. 366	»	6,000 —
» 181. Accademie ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	»	8,000 —
Cap. n. 195. Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all' estero - Rilievi, piante, disegni ed altro	»	5,000 —
» 199. Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori	»	5,000 —
» 202. Spese di cancelleria, di stampa di registri e diverse per gli uffici delle sopraintendenze agli scavi ed ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medioevali e moderni ed agli oggetti d' arte e per le commissioni conservatrici dei monumenti e degli oggetti d'arte	»	3,000 —
» 217. Consiglio superiore di antichità e belle arti, e commissione permanente per l' arte musicale drammatica - Indennità di viaggio, diarie e gettoni di presenza per l' intervento alle sedute e spese materiali accessorie	»	10,000 —
Totale	L.	91,432 50

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il numero 748 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.
Chiamata di rassegna per controllo.

Art. 1.

Le chiamate di rassegna di cui all' articolo 90 del testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3ª, quando sono ordinate a scopo di controllo, avranno luogo normalmente in giorno di domenica.

Art. 2.

I militari del corpo Reale equipaggi in congedo illimitato di ogni classe e categoria hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni della presente legge fino al 31 dicembre dell' anno in cui essi compiono il 32° di loro età.

Dopo tale epoca, essendo trasferiti nel Regio esercito, i militari stessi assumeranno gli obblighi stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia per gli uomini in congedo dell' esercito.

Art. 3.

I congedati richiamati per rassegna si presenteranno all'autorità di porto, se esiste nella località, ovvero al sindaco del comune di loro residenza.

Saranno rilasciati in congedo nello stesso giorno di presentazione e non avranno diritto ad alcun assegno od indennità.

Art. 4.

I militari che, per giustificati motivi, non abbiano potuto rispondere alla chiamata di rassegna nei giorni indicati dal manifesto o nel precetto personale, potranno presentarsi in altri giorni, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto medesimo.

TITOLO II.

Doveri del congedato.

Art. 5.

Ogni congedato, entro i primi otto giorni dall'arrivo nel paese di sua residenza, deve presentarsi all'autorità portuaria del luogo o, in mancanza di essa, al sindaco del comune, per far vistare il proprio foglio di congedo e fornire esatte informazioni sul suo recapito.

Ogni qualvolta poi il congedato si trasferirà altrove, dovrà, come è detto più sopra, notificare la sua nuova residenza ad una delle autorità citate del luogo da cui partirà il congedato, non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 6.

Il congedato che intenda recarsi all'estero od imbarcare su nave di bandiera estera, deve, a norma delle leggi vigenti, ottenere apposito nulla osta della durata di tre anni per risiedere all'estero o della durata di due anni per l'imbarco su navi estere, che, per delegazione del Ministero della marina, verrà rilasciato dall'autorità portuaria del compartimento presso il quale è inscritto il congedato.

Quando il congedato si trovi già all'estero, il nulla osta per l'imbarco su navi estere sarà rilasciato dall'autorità consolare di sua residenza o del luogo d'imbarco, oppure di quella del paese più prossimo ove esista rappresentante consolare nazionale.

Nella domanda, scritta o verbale, che il congedato dovrà presentare, indicherà a quale compartimento marittimo egli appartenga, affinchè l'autorità consolare possa fare la relativa notifica al capitano di porto competente entro 15 giorni dalla data di rilascio dei documenti predetti.

Art. 7.

Il congedato che chieda il nulla osta per espatriare o per l'imbarco su nave di bandiera estera deve indicare all'autorità competente a rilasciare tali documenti, come è detto all'articolo precedente, il paese estero nel quale si recherà espatriando e il domicilio, residenza o recapito suo o della famiglia.

Art. 8.

Ogni congedato, arrivando in paese estero, deve presentarsi all'autorità consolare del Governo italiano per comunicarle le indicazioni relative alla sua residenza, ed occorrendo, per chiedere la rinnovazione del permesso d'imbarco su navi estere o del nulla osta di espatrio. Ove nella località di sbarco non esista rappresentante consolare nazionale, il congedato è tenuto a fornire le suddette indicazioni, o direttamente alla capitaneria di porto presso la quale è inscritto, oppure al rappresentante del Governo italiano del paese più prossimo a quello di sua residenza.

Le autorità consolari all'estero provvederanno a notificare alla competente capitaneria di porto del Regno le suddette indicazioni fornite dai congedati nel termine di quindici giorni dall'avvenuta dichiarazione fatta dagli interessati.

Art. 9.

Alla prima ed alle successive scadenze del nulla osta di espatrio o del permesso di imbarco su nave di bandiera estera il congedato che, trovandosi all'estero, intenda prolungarvi la sua permanenza, voglia imbarcare, oppure continuare l'imbarco su nave di bandiera estera, deve informarne l'autorità consolare del luogo, ed in mancanza di essa quella del paese più prossimo alla sua residenza.

Quando nel paese estero non esistesse autorità consolare nazionale il congedato deve informare direttamente di ciò il capitano di porto del compartimento al quale è ascritto.

Art. 10.

Il congedato che, dopo ottenuto il permesso di imbarco su nave di bandiera estera od il nulla osta di espatrio, rinuncia comunque a valersene, è tenuto, entro sei mesi dalla data di emissione di tali documenti, ad informarne l'autorità dalla quale gli furono rilasciati.

Art. 11.

Il congedato che rientra in patria per rimanervi, è tenuto a presentarsi all'autorità portuaria del luogo od al sindaco del comune, come è detto all'art. 5.

Art. 12.

I sindaci dei comuni del Regno e le autorità consolari all'estero hanno l'obbligo di agevolare i congedati nel compimento dei doveri ad essi imposti e di comunicare alle capitanerie di porto del Regno tutte le notizie e le variazioni riflettenti i congedati medesimi specificate nella presente legge.

Le capitanerie di porto inscriveranno sui ruoli dei militari del corpo Reale equipaggi in congedo illimitato, ascritti al rispettivo compartimento marittimo, le notizie e le variazioni loro comunicate direttamente dagli interessati o dai sindaci dei comuni, o dalle autorità consolari all'estero, trasmettendo le notizie necessarie ai competenti capitani di porto per i congedati ascritti ad altri compartimenti.

TITOLO III.

Disposizioni penali e procedura relativa.

Art. 13.

I congedati che contravvengano agli obblighi loro imposti dalla presente legge saranno puniti con ammenda da *una* a *cinque* lire.

Il verbale di contravvenzione non avrà corso o l'azione si riterrà estinta se il contravventore pagherà, entro un mese dalla contestazione del fatto, una somma eguale al doppio del minimo dell'ammenda.

Art. 14.

Scaduto il termine indicato nel 2° alinea dell'art. 13 senza che il congedato contravventore abbia eseguito il pagamento della somma che produce la estinzione dell'azione penale, le contravvenzioni previste dalla presente legge saranno giudicate nel Regno dai capitani di porto dei compartimenti marittimi ai quali sono rispettivamente ascritti i singoli contravventori. I capitani di porto osserveranno le norme e le forme stabilite dal Codice della marina mercantile e dal regolamento per la sua esecuzione, anche in quanto riguarda i giudizi in via amministrativa, l'esecuzione coatta e la commutazione della pena pecuniaria in corporale.

Le contravvenzioni avvenute all'estero saranno giudicate, secondo le norme e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento consolare, dai Regi consoli quando risiedano in paesi nei quali essi abbiano esercizio di giurisdizione.

Per le contravvenzioni commesse in paese estero nel quale non sia consentito ai Regi consoli l'esercizio della giurisdizione penale, il giudizio spetterà ai capitani di porto competenti a tenore del 1° comma del presente articolo.

Le sentenze dei capitani di porto e dei Regi consoli saranno inappellabili. Contro di esse non sarà ammesso ricorso per cassazione.

Art. 15.

I Regi consoli avranno l'obbligo di notificare alle competenti capitanerie di porto cui sono ascritti i congedati contravventori alle disposizioni della presente legge, l'esito dei giudizi pronunciati a

tenore dell' articolo precedente, nonchè tutte le informazioni eventualmente richieste loro dalle capitanerie per l'istruttoria, quando il giudizio debba essere pronunciato da queste autorità.

Art. 16.

L'importo delle somme da pagarsi per contravvenzioni in base al disposto della presente legge, saranno versate alle capitanerie di porto le quali a loro volta, ne cureranno il versamento all'erario a favore del bilancio della marina per sussidi alle famiglie indigenti dei militari del corpo Reale equipaggi in congedo illimitato richiamati alle armi.

Art. 17.

Il nulla osta di espatrio ed il permesso di imbarco su nave di bandiera estera, nonchè le domande relative, saranno rilasciati in esenzione di bollo o di diritto di cancelleria, tanto all'atto della prima emissione, quanto per le successive rinnovazioni.

TITOLO IV.

Disposizione transitoria.

Art. 18.

La presente legge entrerà in vigore un anno dopo la sua promulgazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA — FINOCCHIARO-APRILE — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 780 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei dibattimenti davanti alla Corte d'assise che durino più di cinquanta udienze sarà corrisposta ai giurati non residenti nel comune di convocazione della Corte, la indennità giornaliera di L. 7 ed ai residenti in detto luogo quella di L. 4, ove essi ne facciano domanda.

Tale indennità non sarà corrisposta ai giurati residenti nel luogo di convocazione della Corte di assise quante volte siano funzionari od agenti in attività di servizio stipendiati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, o da altre Amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni che saranno necessarie per l'esecuzione della presente legge, avuto riguardo alle udienze tenutesi in ciascuno dei processi in corso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

FINOCCHIARO-APRILE — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 781 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli economati dei beneficî vacanti è applicata la legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Sono eccettuate le disposizioni che attribuiscono alla Direzione generale del tesoro la tenuta dei registri delle spese fisse, l'ammissione a pagamento dei mandati e la vigilanza sull'entrate, e quelle concernenti le comunicazioni periodiche alla ragioneria generale dello Stato del movimento dell'entrate e spese e delle variazioni patrimoniali.

Gli inventari dei beni immobili e mobili, costituenti il patrimonio degli economati generali dei beneficî vacanti, continuano ad essere conservati e tenuti in evidenza dagli economati generali medesimi e dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, al quale spetta d'invigilare l'amministrazione dei beni medesimi.

Art. 2.

La Corte dei conti esercita la sua azione di controllo sulle spese e di vigilanza sulle entrate degli economati dei beneficî vacanti e la sua funzione di giurisdizione contenziosa sugli agenti di detta Amministrazione secondo le norme della legge di sua istituzione del 14 agosto 1862, n. 800.

Nei conti giudiziali, che gli agenti degli economati debbono trasmettere alla Corte dei conti, sono esposte separatamente dalle partite riguardanti la gestione dei beni propri degli economati, le risultanze attive e passive delle altre gestioni da essi tenute durante il periodo per il quale rendono il conto.

Art. 3.

Le spese, che per la loro natura non debbono essere disposte con ruoli, e quelle alle quali non convenga applicare il procedimento dei mandati diretti, sono eseguite con mandati a disposizione o di antici-

pazione emessi dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti a favore degli economi generali dei beneficî vacanti, normalmente nel limite di L. 30,000 per ciascun mandato.

Per assolute necessità di servizio, possono emettersi mandati a disposizione o di anticipazione per somme superiori a L. 30,000 con decreto motivato del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, da registrarsi dalla Corte dei conti.

Art. 4.

Alle alienazioni dei beni immobili degli economati dei beneficî vacanti si provvede con decreto ministeriale, da registrarsi dalla Corte dei conti. Sarà sentito il Consiglio di Stato quando il valore dei beni superi L. 15,000.

Art. 5.

Le prelevazioni dai fondi di riserva, istituiti nei bilanci degli economati dei beneficî vacanti per provvedere ai bisogni imprevisti o a deficienze che si riscontrassero nell'assegnazione di qualche capitolo, sono disposte mediante decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti, da registrarsi dalla Corte dei conti.

Art. 6.

Oltre la somma di L. 104,000, che gli economati generali dei beneficî vacanti già danno all'erario per la vigilanza esercitata dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti su quelle Amministrazioni e per l'assistenza loro prestata dall'avvocatura erariale, gli enti suddetti, in conformità della legge del 13 aprile 1911, n. 329 e del Regio decreto 29 agosto 1893, n. 512, dovranno pagare il maggior contributo annuo di L. 30,000 in compenso delle spese pel riscontro della Corte dei conti esteso alle loro gestioni dalla presente legge.

Art. 7.

Fermi restando i riscontri e le verifiche stabiliti per tutte le Amministrazioni autonome di Stato, o vigilate dallo Stato, il ministro di grazia e giustizia e dei culti farà ispezionare almeno ogni due anni gli economati generali dei beneficî vacanti e una parte dei sub-economati dai medesimi dipendenti.

Art. 8.

Le norme per l'applicazione e l'esecuzione della presente legge saranno stabilite con speciale regolamento, da approvarsi per R. decreto sopra proposta dei ministri di grazia e giustizia e dei culti e del tesoro, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio del 1911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

FINOCCHIARO-APRILE — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 525 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del regolamento per la inserzione e la pubblicazione delle leggi e dei decreti nella raccolta ufficiale, approvato con R. decreto 23 novembre 1909, n. 810;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Art. 2.

È del pari approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio, i quali non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

ELENCO dei decreti Reali, che non debbono essere inseriti nella raccolta ufficiale.

1. Decreti relativi ai presidenti e presidenti supplenti dei Collegi di probiviri.
2. Decreti relativi alla costituzione e modificazione delle sezioni elettorali dei Collegi di probiviri.
3. Decreti relativi a scioglimento di Consigli di amministrazione degli enti collettivi agrari.
4. Decreti relativi ad approvazione di ordinanze emesse dai prefetti delle provincie meridionali per la omologazione degli atti riguardanti la quotizzazione dei demani comunali, la legittimazione delle usurpazioni di terre demaniali e le conciliazioni avvenute per divisione in massa o scioglimento di promiscuità di demani comunali.

5. Decreti relativi alla dichiarazione di alienabilità dei demani comunali.

6. Decreti relativi ai provvedimenti adottati sui ricorsi avverso decisioni della Giunta provinciale amministrativa in merito a questioni riflettenti i demani comunali del Mezzogiorno ed i dominî collettivi dell'Italia centrale.

7. Decreti relativi alla autorizzazione a scuole agrarie, industriali e commerciali di accettare doni, lasciti, legati.

8. Decreti relativi a concessioni di miniere ed a revoche di concessioni.

9. Decreti relativi all'autorizzazione all'azienda forestale di Stato di fare acquisti di terreni boscati e nudi.

10. Decreti relativi all'autorizzazione di acquistare immobili alle Camere di commercio e ad enti morali che hanno per scopo l'incremento dell'industria e del commercio.

11. Decreti relativi all'autorizzazione di acquisto d'immobili e di proroga del termine per la vendita d'immobili da parte di Casse di risparmio.

12. Decreti relativi allo scioglimento dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà.

13. Decreti relativi alla nomina o riconferma del presidente dell'Istituto di credito agrario per il Lazio ed allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

14. Decreti relativi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione delle Casse ademprivili della Sardegna.

15. Decreti relativi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione delle federazioni per il credito agrario delle Marche e dell'Umbria.

16. Decreti relativi all'autorizzazione a Società di mutuo soccorso ed altri Istituti di previdenza di acquistare immobili ed accettare lasciti o donazioni.

17. Decreti relativi alla istituzione di Casse private o consorziali, create a norma dell'art. 19, n. 2, del testo unico 31 gennaio 1907, n. 51, per gl'infortuni sul lavoro.

18. Decreti relativi alla nomina del direttore generale del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana ed allo scioglimento del Consiglio d'amministrazione di detto Consorzio.

19. Decreti relativi a ricorsi straordinari al Re, in applicazione della legge e del regolamento sui Monti di pietà, ed in genere decreti che decidono sui ricorsi al Re in via gerarchica o in via straordinaria.

20. Decreti relativi allo scioglimento dei Comitati amministrativi delle scuole agrarie e dei Consigli direttivi e delle Giunte di vigilanza delle Regie scuole industriali e commerciali.

21. Decreti relativi a nomina, promozione di grado, collocamento in aspettativa o in disponibilità degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale.

22. Decreti relativi a provvedimenti disciplinari a carico dei suddetti impiegati.

23. Decreti relativi a dimissioni, dispensa dal servizio, collocamento a riposo degli impiegati stessi.

24. Decreti relativi a rettifica di cognomi e nomi degli impiegati suddetti.

25. Decreti relativi a nomina, conferma, accettazione di dimissioni dei componenti i Consigli, le commissioni ed i Comitati d'ogni genere, istituiti nell'interesse dell'Amministrazione.

26. Decreti relativi a conferimento ed eventuali revoche di onorificenze cavalleresche negli Ordini Mauriziano, della Corona d'Italia e al « Merito del lavoro ».

27. Decreti relativi a nomine dei componenti i gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato.

28. Decreti che autorizzano la presentazione di disegni di legge al Parlamento nazionale ed il ritiro di disegni di legge già presentati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
NITTI.

ELENCO dei decreti Reali, di cui devesi fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella raccolta ufficiale.

1. Decreti relativi alla istituzione, alla circoscrizione, alla competenza, allo scioglimento dei collegi di probiviri ed al numero dei componenti i collegi.

2. Decreti relativi alla determinazione dei rami delle industrie nelle quali il riposo settimanale può darsi in giorno diverso dalla domenica e mediante turno (art. 4, nn. 1, 2, 3 e 12 della legge 7 luglio 1907, n. 489).

3. Decreti relativi all'autorizzazione ai Consorzi d'irrigazione per riscuotere i contributi dei soci nelle forme e coi privilegi fiscali.

4. Decreti relativi alla erezione in ente morale e approvazione e modificazione di statuti di fondazioni per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

5. Decreti relativi allo scioglimento di Camere di commercio, alla convocazione degli elettori per la ricostituzione dei disciolti Consigli camerali, alla determinazione e al cambiamento delle circoscrizioni elettorali delle Camere di commercio, alla variazione del numero dei consiglieri ad esse assegnati.

6. Decreti relativi alla erezione in ente morale di associazioni o sodalizi commerciali o industriali ed alla approvazione e modificazione dei loro statuti organici.

7. Decreti relativi alla istituzione di Casse di risparmio ed alla approvazione e modificazione dei loro statuti.

8. Decreti relativi al riconoscimento giuridico di Società ed Istituti di previdenza, di Società di mutuo soccorso, di Monti di pietà, d'Istituti e sezioni speciali di Società di mutuo soccorso per la costruzione di case popolari e per l'estensione dei benefici della legge a case popolari costruite da Istituti o Società prima di essersi uniformati alla legge speciale, e decreti relativi all'approvazione e modificazione dei loro statuti.

9. Decreti relativi all'istituzione di Casse agrarie e Monti frumentari della Sicilia, alla trasformazione di Monti frumentari, alla approvazione e modificazione di statuti di Casse agrarie e dei Monti frumentari, in base alla legge 29 marzo 1906, n. 100.

10. Decreti relativi alla istituzione, approvazione e modificazione di statuti di Casse agrarie soggette alla legge 31 marzo 1904, n. 140, per la Basilicata, e decreti relativi alla fusione di Casse agrarie con Monti frumentari, secondo la legge 9 luglio 1908, n. 445.

11. Decreti relativi all'approvazione e modificazione degli statuti delle Casse ademprivili della Sardegna, ed alla istituzione, approvazione e modificazione di statuti di Casse agrarie della Sardegna, in base al testo unico 10 novembre 1907, n. 844.

12. Decreti relativi alla istituzione, approvazione e modificazione di statuti delle Casse agrarie delle Marche e dell'Umbria, giusta la legge 2 gennaio 1910, n. 7.

13. Decreti relativi all'approvazione e modificazione di statuti d'Istituti di credito agrario soggetti alla vigilanza del Ministero, sebbene non regolati da leggi speciali.

14. Decreti relativi allo scioglimento ed alla liquidazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro
NITTI.

Il numero 526 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del Nostro decreto in data 10 giugno 1906, n. CCXIV (parte supplementare), col quale fu

approvato lo statuto della scuola mineraria di Agordo;

Udito il Consiglio di perfezionamento della scuola predetta;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Agordo in data 3 luglio 1910;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto della scuola mineraria di Agordo, ricostituita col Nostro decreto del 10 giugno 1903, n. CCXIV (parte supplementare), è modificato come appresso.

Art. 2.

Scopo della istituzione è di fornire l'istruzione teorico-pratica che abiliti gli allievi all'esercizio della professione di capo minatore e perito minerario.

Art. 3.

È istituito un corso preparatorio alla scuola mineraria, della durata di un anno, da svolgersi ogni tre anni, e comprendente le seguenti materie: Lettere italiane — Storia romana — Geografia generale — Aritmetica e geometria piana — Elementi di scienze naturali — Elementi di disegno.

Art. 4.

L'insegnamento della scuola mineraria viene periodicamente svolto in tre anni successivi e comprende le seguenti materie:

Anno 1°: Lettere italiane — Storia e geografia — Geometria solida — Algebra e trigonometria — Fisica elementare — Chimica generale — Lingua francese — Disegno geometrico e ornamentale.

Anno 2°: Lettere italiane — Storia e geografia — Trigonometria — Topografia, con esercitazioni pratiche — Mineralogia e geologia — Chimica analitica qualitativa, con esercitazioni al laboratorio — Meccanica elementare — Elettrologia — Geometria descrittiva — Lingua francese — Disegno topografico.

Anno 3°: Lettere italiane — Arte mineraria — Meccanica razionale e applicata — Topografia, con esercitazioni pratiche — Chimica quantitativa ed industriale, con esercitazioni — Metallurgia — Costruzioni — Elettrotecnica — Lingua francese — Disegno di macchine.

A complemento di istruzione si aggiunge al 3° anno un corso elementare sull'igiene e sui soccorsi d'urgenza.

Di più, in ogni anno, per un periodo di non meno di 20 giorni, gli allievi vengono esercitati, nella vicina miniera di Vallimperina ed in altre, nel lavoro manuale e specialmente addestrati nello scavo e trasporto delle terre, nell'uso del piccone per l'abbattimento della roccia, nell'esecuzione dei fori da mina, nell'armamento delle gallerie, nella posa dei binari di ferrovia, ecc.

Art. 5.

I corsi annuali si aprono il 1° marzo e si chiudono il 15 dicembre successivo.

L'anno di corso preparatorio si svolge contemporaneamente al 3° anno del triennio.

Art. 6.

Possono, all'anno preparatorio, essere iscritti come allievi regolari e in numero non maggiore di trenta, i giovani di buona condotta e di sufficiente attitudine fisica, che abbiano superato l'età di 14 anni, abbiano compiuto con successo almeno il 5° corso di scuola elementare ed abbiano ottenuto l'idoneità in uno speciale esame di ammissione.

Art. 7.

Possono, al principio di ogni triennio, essere iscritti come allievi regolari della scuola mineraria e in numero non maggiore di trenta, i giovani di buona condotta e di sufficiente attitudine fisica, che abbiano superato l'età di anni 15, abbiano compiuto con successo almeno il 5° corso di scuola elementare e abbiano ottenuto l'idoneità in uno speciale esame di ammissione. Non si fanno di regola ammissioni a triennio incominciato e non si accettano uditori

Art. 8.

Alla fine di ogni triennio, gli allievi che hanno superato lo speciale esame di licenza, conseguono il diploma professionale di capo minatore e perito minerario.

Art. 9.

Al mantenimento della scuola concorrono:

Lo Stato (Ministero d'agricoltura, industria e commercio) con sussidio annuo di L. 6500.

L'Amministrazione provinciale di Belluno, con annue L. 1750.

La Camera di commercio ed arti di Belluno, con annue L. 1000.

Il comune di Agordo, con annue L. 2300.

Altri comuni della provincia, con annue L. 200.

Totale entrate fisse L. 11,750.

Il concorso dello Stato graverà sul capitolo 149 del bilancio per l'esercizio 1910-911 e sul capitolo corrispondente dei bilanci futuri.

Il concorso del comune di Agordo sarà di L. 1300 in denaro e di altre L. 1000 per fitto dei locali della scuola, loro pulizia, manutenzione, riscaldamento e illuminazione, fornitura dell'acqua potabile ed acquisto e manutenzione del mobilio.

Art. 10.

Ogni allievo è tenuto, salvo speciale dispensa, a pagare le seguenti tasse scolastiche:

Tassa d'ammissione (tanto al corso preparatorio, quanto alla scuola mineraria), L. 5.

Tassa annuale d'iscrizione (tanto al corso preparatorio, quanto alla scuola mineraria), L. 10.

Tassa di esame di licenza dalla scuola mineraria, L. 15.

Art. 11.

I concorsi dello Stato e degli altri enti sopra specificati vengono, per intiero o a rate trimestrali anticipate, versati alla cassa municipale di Agordo, la quale li tiene a disposizione del direttore della scuola.

Vengono ugualmente pagate alla cassa municipale di Agordo le tasse scolastiche, le quali sono destinate all'incremento dell'assegno annuo per la suppellettile scientifica, eccettuate quelle relative agli allievi dell'anno preparatorio, che sono invece di spettanza del comune.

Art. 12.

La direzione del corso preparatorio e della scuola, è affidata ad un ingegnere del R. corpo delle miniere, destinato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, con un compenso annuo di L. 300.

Il corpo insegnante, proposto, ad eccezione del direttore e del vicedirettore, dal Consiglio di perfezionamento della scuola, e nominato dal Ministero, si compone:

Per l'insegnamento nella scuola:

del direttore, ingegnere del R. corpo delle miniere, incaricato dell'insegnamento della matematica, fisica, trigonometria, topografia, mineralogia e geologia, arte mineraria e metallurgica, retribuito con l'annuo assegno di L. 1200;

di un ingegnere, scelto per concorso e che funge da vice direttore, incaricato dell'insegnamento della chimica generale e analitica, con relative esercitazioni al laboratorio, geometria descrittiva, meccanica, costruzioni, elettrotecnica, retribuito con annuo stipendio di L. 2800 con aumento di un decimo per ciascuno dei primi due sessenni;

di un insegnante di lettere italiane, storia e geografia, retribuito con L. 1000;
di un insegnante di lingua francese, retribuito con L. 600;
di un assistente, scelto fra gli aiutanti del corpo Reale delle miniere, incaricato dell'assistenza alle esercitazioni pratiche e di laboratorio ed alle lezioni, dell'insegnamento del disegno, e delle funzioni di segretario della scuola, retribuito con l'annuo assegno di 500.

Un medico, che non fa parte del personale insegnante, è incaricato dal direttore di tenere un corso elementare sull'igiene e i soccorsi d'urgenza, in ogni 3° anno di corso della scuola, ed è retribuito, per ogni anno del suo insegnamento, con L. 300.

Per l'insegnamento nell'anno preparatorio:

del direttore della scuola mineraria, al quale è altresì affidata la direzione del corso preparatorio, con un compenso annuo di L. 100;
del vice direttore della scuola mineraria, incaricato dell'insegnamento dell'aritmetica e geometria piana, con annue L. 500;
dell'insegnante di lettere italiane, storia e geografia nella scuola mineraria, incaricato degli stessi insegnamenti in questo corso, con annue L. 500;
dell'insegnante di lingua francese nella scuola mineraria, incaricato dell'insegnamento degli elementi di scienze naturali e retribuito con l'annuo assegno di L. 300;
dell'assistente alla scuola mineraria, incaricato dell'insegnamento del disegno, con annue L. 200.

Alla persona incaricata dal Municipio della pulizia dei locali, è assegnato un compenso annuo di L. 180.

Art. 13.

La differenza fra entrate e spese fisse e gli altri introiti eventuali sono destinati all'acquisto e alla manutenzione del materiale scientifico e alle spese per esercitazioni pratiche.

Art. 14.

Tutto il materiale scientifico esistente e da acquistarsi in avvenire, cioè biblioteca, collezioni, strumenti ed apparecchi da gabinetto e da laboratorio, ecc., è di proprietà della scuola.

Art. 15.

Tanto il corso preparatorio alla scuola, quanto la scuola mineraria, sono posti sotto la vigilanza di un Consiglio di perfezionamento, composto di quattro delegati, nominati rispettivamente dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dalla provincia di Belluno, dalla Camera di commercio ed arti di Belluno e dal comune di Agordo. Ne farà parte di diritto anche il direttore della scuola, il quale eserciterà pure le funzioni di segretario.

Il Consiglio di perfezionamento siede in Agordo e sceglie ogni triennio il proprio presidente fra i delegati dei corpi che contribuiscono nelle spese per il mantenimento della scuola.

Spetta al Consiglio di perfezionamento:

a) fare al Ministero le proposte per la nomina degli insegnanti e degli assistenti, quando ad essa non debbasi provvedere per pubblico concorso;

b) proporre le modificazioni nell'ordinamento della scuola, che creda opportune per il suo progresso;

c) proporre al principio di ogni anno la esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche a favore degli allievi che meritino speciale considerazione per la disagiata condizione domestica, pel buon contegno e per l'applicazione allo studio;

d) esaminare la misura degli assegni per le collezioni, i laboratori, le esperienze, le spese d'ufficio della direzione, promuovendo le deliberazioni riguardanti le nuove spese necessarie all'incremento della scuola, dai corpi contribuenti;

e) sorvegliare il buon andamento della scuola e riferirne entro il mese di dicembre di ogni anno al Ministero, dandogli sommarie notizie sulla gestione finanziaria dell'anno e indicando i nuovi bisogni e le riforme graduali da introdursi nell'organico.

Un esemplare di questa relazione sarà altresì comunicato dal Consiglio: all'Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio di Belluno e al municipio di Agordo;

f) prendere, nei casi di grave urgenza, i provvedimenti necessari a conservar l'ordine e la disciplina, informandone subito il Ministero;

g) infliggere le maggiori pene disciplinari, quali la esclusione dagli esami e la espulsione dalla scuola, salvo, per quest'ultima punizione, il ricorso degli interessati al Ministero.

Art. 16.

I diplomi professionali sono rilasciati dal direttore della scuola e vidimati dal presidente del Consiglio di perfezionamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 659 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i RR. decreti 8 ottobre 1905, n. 538, 24 novembre 1905, n. 576 e 28 febbraio 1909, n. 156;

Ritenuto che l'Officina governativa di Torino è ora in grado di fornire in modo continuativo francobolli calcografici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di nuovi francobolli calcografici da centesimi 15 che dovranno sostituire definitivamente quelli tipografici dello stesso valore e formato ora in uso emessi in virtù del R. decreto 28 febbraio 1909, n. 156.

Art. 2.

I nuovi francobolli calcografici da centesimi 15 avranno corso col 1° luglio 1911.

Art. 3.

I francobolli tipografici di ugual valore, attualmente in uso, seguiteranno ad aver corso, fino a totale esaurimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 780 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;
Visto il Nostro decreto 24 settembre 1908, n. 712;
Visto il Nostro decreto 28 novembre 1909, n. 815;
Visto il Nostro decreto 6 maggio 1911, n. 388;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni transitorie contenute nell'art. 27 del regolamento per l'ammissione, l'avanzamento e il servizio alternato fra l'interno e l'estero nella carriera diplomatica e consolare, approvato con R. decreto 24 settembre 1908, n. 712, colla modificazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 28 novembre 1909, n. 815, continuano ad avere vigore riferendosi all'art. 17 del nuovo regolamento approvato con R. decreto 6 maggio 1911, n. 388, che riproduce le disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1908, n. 712.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 735

R. decreto 25 giugno 1911, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, si fissano i premi in danaro alle famiglie coloniche immigrate nelle provincie meridionali, Sicilia, Sardegna, Grosseto e Roma.

N. 736

R. decreto 2 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile d'Arsago d'Adda è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 750

R. decreto 6 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Fauglia di applicare nell'anno 1911 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 200.

N. 751

R. decreto 6 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Tramonti di applicare nell'anno 1911 la tassa di famiglia con l'aliquota del 2 0[0.

N. 752

R. decreto 6 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Centola di applicare nell'anno 1911 la tassa di famiglia con l'aliquota massima del 2 0[0.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto dell'8 giugno 1911:

Gaudiano Giuseppe — Lo Porto Luigi — Sardone Rocco, geometri di 6ª classe, nel ruolo del personale aggiunto, sono collocati in aspettativa, per servizio militare, a datare dal 1° maggio 1911.

Con R. decreto dell'11 giugno 1911:

Del Vecchio Emilio, geometra di 5ª classe, nel ruolo del personale aggiunto, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa, per giustificati motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 733.33, con decorrenza dal 15 giugno 1911.

Morini Ernesto, geometra di 5ª classe nel ruolo del personale aggiunto, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, con decorrenza dal 1° luglio 1911.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel comune di Francavilla Fontana, in prov. di Lecce, è stato, con decreto odierno, esteso a detto comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b* e *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 24 luglio 1911.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio centrale II)

ESERCIZIO 1911-1912

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO
e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

1ª decade - dal 1° al 10 luglio 1911.

	RETE			STRETTO DI MESSINA		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio . .	13452 (1)	13437 (1)	+ 15	23	23	—
Media	13452	13427	+ 25	23	23	—
Viaggiatori	5,390,672 00	5,245,313 79	+ 145,358 21	6,821 00	6,229 52	+ 591 48
Bagagli e cani	260,419 00	253,503 88	+ 6,915 12	208 00	193 86	+ 14 14
Merci a G. V. e P. V. acc. .	1,276,053 00	1,241,335 39	+ 34,717 61	2,289 00	1,783 56	+ 505 44
Merci a P. V.	6,093,804 00	5,931,809 84	+ 161,994 16	5,447 00	4,717 38	+ 729 62
Totale	13,020,948 00	12,671,962 90	+ 348,985 10	14,765 00	12,924 32	+ 1,840 68

	NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio . . .	1065	1065	—
Media	1065	1065	—
Viaggiatori	61,424 00	60,545 20	+ 878 80
Bagagli e cani	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc. .	9,979 00	8,728 48	+ 1,250 52
Merci a P. V.	—	—	—
Totale	71,403 00	69,273 68	+ 2,129 32

PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE.

	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Della decade	967 95	943 06	+ 24 89

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-Città, ed i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.75 0[0	439164	112 50	Romanelli Maria fu *Giuseppe* nubile, domiciliata in Napoli	Romanelli Maria fu *Gerardo-Giovanni-Giuseppe*, nubile, ecc. come contro
3.75 0[0	219522	52 50	*Selvaggi Antonietta* fu Onofrio, moglie di Bandiera Emilio domiciliata a Lungro (Potenza)	*Selvaggio Maria-Antonia* o *Antonietta* fu Onofrio, ecc. come contro
3.75 0[0	288497	37 50	Lerici Carlo Maurilio di Felice, domiciliato in Forlì	Lerici Carlo-Maurilio di Felice, *minore, sotto la patria potestà*, domiciliato in Forlì
3.75 0[0 mista	236	3 75	Razetti *Napoleone* fu Giacomo, domiciliato a Torino	Razetti *Bartolomeo-Napoleone* fu Giacomo, domiciliato a Torino
3.75 0[0 mista	588	7 50		
3.75 0[0 mista	705	18 75		
3.75 0[0	521992	37 50	*Ghio* Rosa fu Luigi, minore, sotto la tutela di Ghio Tommaso di Matteo, domiciliata in Rapallo (Genova)	*Cova* Rosa fu Luigi, minore, ecc., come contro
3.75 0[0	458684	37 50	Topo Raffaele fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Anna *Mastrorinaldi* fu Francesco, vedova Topo, domiciliato in Napoli	Topo Raffaele fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Mastrolinardo* Anna fu Francesco, vedova Topo
3.75 0[0	458685	37 50	Topo Luigi fu Luigi, minore, ecc., come la precedente	Topo Luigi fu Luigi, minore, ecc., come la precedente
3.75 0[0	267390	487 50	Sierra Adriano, Arturo, Gino e *Raoul* di *Guglielmo*, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal detto *Guglielmo* e di sua moglie Eugenia Vais domiciliati in Alessandria D'Egitto	Sierra Adriano, Arturo, Gino e *Aron-Raoul* di *Angiolo-Guglielmo*, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Eugenia Vais, moglie di Sierra *Angiolo - Guglielmo*, domiciliato in Alessandria d'Egitto

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 15 luglio 1911.

Il direttore generale ff.
GARBAZZI.

AVVISO

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75 0[0 del certificato 5 0[0 n. 1,262,397 di L. 30, intestato a Coggiola Margherita Maria di Pietro, moglie di Cavallo Carlo fu Leonardo, col vincolo dotale, e attergato di cessione fatta dalla titolare a favore di Coggiola Francesco fu Lorenzo e costui prole, nata e nascitura, il 7 dicembre 1905, con firma autenticata dal signor Coggiola, notaro in Calliano.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il certificato del consolidato 5 0[0, contenente la dichiarazione di cessione sopracennata, è stato unito al nuovo certificato 3.75 0[0, n. 376,437 di L. 22.50, del quale ora forma parte integrante, per cui isolatamente non ha alcun valore.

Roma, 25 luglio 1911.

Il direttore generale ff.
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 luglio 1911, in L. 100.43

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

26 luglio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	102.78 01	100.90 51	102 51 44
3 1/2 % *netto* ...	102 60 62	100,85 62	102.35 89
3 % *lordo*	71.22 92	70,02 92	70,45 86

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

RETTIFICA

A rettifica del decreto Ministeriale 3 luglio 1911, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 luglio 1911, n. 155, riguardante l'apertura di vari concorsi a cattedre universitarie, la denominazione della cattedra messa a concorso al n. 12 del decreto stesso, viene modificata da « Igiene veterinaria e polizia sanitaria » in « Igiene veterinaria, polizia sanitaria e ispezione delle carni da macello ».

1

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica dimostrativa nella R. Università di Cagliari.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 25 novembre 1911, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente in cinque esemplari;

d) la loro fede di nascita debitamente legalizzata.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev' esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all' insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, il 17 luglio 1911.

Il ministro
CREDARO.

2

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il ruolo organico del personale delle Manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri approvato con la legge 14 luglio 1907, n. 514;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili dello Stato ed il regolamento generale per la sua esecuzione approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 753;

Visti: il regolamento per il personale finanziario approvato con R. decreto 29 agosto 1897, n. 512; il R. decreto 17 giugno 1900, n. 235, che modifica gli articoli 175, 205, 208 e 209 del regolamento predetto; il decreto Ministeriale 4 agosto 1908, n. 4830 che modifica il programma dell'esame di concorso per l'ammissione alla carriera tecnica direttiva nelle manifatture dei tabacchi;

Sulla proposta del direttore generale delle privative;

Determina:

1.

È aperto un concorso per esame a numero dieci posti di volontario nel personale tecnico direttivo delle manifatture dei tabacchi, fra i laureati in ingegneria industriale che non abbiano superato l'età di anni 26.

2.

Le prove scritte del concorso avranno luogo presso la Direzione generale delle privative nei giorni 14 e 15 del mese di novembre 1911, e consisteranno nello svolgimento di due progetti e nella trattazione di due tesi sulle materie comprese nella tabella XVIII del sopra citato regolamento 29 agosto 1897, n. 512, modificato con decreto Ministeriale 4 agosto 1908.

3.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da lire una dovranno pervenire alla Direzione generale delle privative (Ufficio centrale tecnico manifatture) non più tardi del 31 ottobre 1911.

I documenti, debitamente legalizzati, da porsi a corredo delle domande sono:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4° certificato medico che accerti avere il candidato l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

5° fede di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha non meno di 18 anni e non ha superato l'età di anni 26;

6° diploma di laurea in ingegneria industriale e certificato dei punti ottenuti negli esami per ogni singola materia ed in quello finale di laurea.

Il candidato deve infine dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 debbono essere di data anteriore di non più di tre mesi a quella del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare con i mezzi di cui dispone il requisito della regolare condotta, nonchè di sottoporre l'aspirante alla visita di un sanitario da essa delegato.

Roma, 20 luglio 1911.

Il ministro
FACTA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduta la legge 9 luglio 1911, n. 675 sul riordinamento dell'Amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e Napoli;

Veduti il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e il regolamento generale per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Veduto il regolamento per il personale delle Amministrazioni governative dei dazi di consumo di Napoli e Roma, approvato con R. decreto 27 novembre 1910, n. 896:

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esame, a n. 70 posti di volontario nell'Amministrazione governativa dei dazi di consumo di Napoli e Roma, in base al programma allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al detto esame sono ammessi i giovani forniti di licenza ginnasiale o di scuola tecnica che abbiano non meno di 18 e non più di 25 anni di età e siano forniti dei requisiti prescritti dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dal relativo regolamento del 24 novembre 1908, n. 756.

All'esame medesimo hanno diritto di concorrere, senza obbligo di titoli di studio, i sottufficiali della R. guardia di finanza (marescialli, brigadieri e sottobrigadieri) presenti al corpo, aventi non meno di 10 e non più di 20 anni di servizio e che siano riconosciuti fisicamente idonei e di buona condotta.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 16 e 17 ottobre 1911 presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti dalla commissione centrale.

Art. 4.

Per gli aspiranti che non appartengono al corpo della R. guardia di finanza le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da lire una, dovranno essere presentate non più tardi del giorno 15 settembre 1911, alle Intendenze di finanza della provincia nella quale gli aspiranti risiedono.

L'Intendenza quando le abbia riconosciute regolari e debitamente documentate, le trasmetterà senza indugio, munite dell'indicazione del giorno in cui furono presentate e via via che le avrà ricevute, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle - divisione I) e respingerà le altre.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) designare la sede fra quelle indicate all'art. 3 del presente decreto, presso la quale intendono di sostenere le prove scritte;

b) obbligarsi, nel caso di riuscita nel concorso e di conseguente nomina a volontario, di raggiungere a proprie spese la residenza che sarà loro assegnata;

c) dichiarare di avere i mezzi sufficienti per prestare servizio gratuitamente nel periodo del volontariato, che non potrà durare meno di sei mesi.

Art. 5.

I documenti, debitamente legalizzati, da porsi a corredo delle domande sono:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha il domicilio o l'abituale sua residenza;

4° certificato medico che accerti avere il candidato l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

5° atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha non meno di 18 e non più di 25 anni di età;

6° certificato di licenza del ginnasio o della scuola tecnica o altro titolo di studio di grado superiore.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, coi mezzi di cui dispone, il requisito della regolare condotta, nonchè di sottoporre l'aspirante alla visita di un sanitario da essa delegato.

Art. 6.

Gli aspiranti appartenenti al corpo della R. guardia di finanza dovranno presentare le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da lire una al comando del circolo da cui dipendono, non più tardi del giorno 15 settembre 1911.

Il comando del circolo, munitele della indicazione del giorno in cui furono presentate, le trasmetterà direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle-divisione I), corredate del verbale della visita medica, della copia del foglio matricolare e del prospetto caratteristico qualificativo.

I detti aspiranti dovranno nelle domande designare la sede, fra quelle indicate all'art. 3, presso la quale intendono sostenere le prove scritte ed obbligarsi, nel caso di riuscita nel concorso e di conseguente nomina, di raggiungere la residenza che sarà loro assegnata.

I nominati avranno diritto all'indennità di viaggio dalla sede del comando del circolo da cui dipendono alla residenza che sarà loro assegnata.

Il requisito dell'anzianità di servizio nel corpo delle guardie di finanza (compreso quello eventualmente prestato nel R. esercito), dovrà essere posseduto nel periodo che intercede fra la data del presente decreto e il 15 settembre 1911, giorno in cui scade il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 7.

Saranno negli esami osservate le modalità prescritte dal regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, e quelle speciali del regolamento per il personale delle Amministrazioni governative dei dazi di consumo di Roma e Napoli, approvato con R. decreto 27 novembre 1910, n. 896.

Art. 8.

La commissione centrale incaricata del giudizio delle prove scritte ed orali dell'esame è costituita come segue:

Presidente:

Guglieri comm. Emilio — vice direttore generale nel Ministero delle finanze.

Membri:

Rossi comm. dott. Francesco — capo sezione del Ministero suddetto.

La Ferla cav. uff. Salvatore — colonnello nella R. guardia di finanza.

Segretario:

Terzi cav. Enrico — primo segretario nel Ministero delle finanze.

Roma, addì 21 luglio 1911.

Il ministro
FACTA.

PROGRAMMA dell'esame di concorso ai posti di volontario nell'Amministrazione governativa dei dazi di consumo di Roma e Napoli.

I. — *Prove scritte.*

Parte 1ª.

Componimento in lingua italiana.

Parte 2ª.

Formazione di un prospetto statistico da servire anche come saggio di calligrafia.

Aritmetica elementare, compresa la regola del tre semplice.

II. — *Prove orali.*

Parte 1ª.

Statuto fondamentale del Regno.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Italia.

Parte 2ª.

Nozioni elementari sulle leggi e regolamenti dei dazi di consumo.

Parte 3ª.

Aritmetica elementare, compresa la regola del tre semplice.

Nozioni elementari di geometria piana e solida.

Il ministro
FACTA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La stampa francese, inglese e tedesca si sforza di dimostrare che sono esagerate le notizie di aggravamento della sitazione tra la Francia e la Germania per la questione marocchina; ma le Borse di Londra e di Parigi, considerando il discorso di Lloyd George, la crociera della squadra inglese dell'Atlantico rimandata e la risposta data dall'ufficiosa *Koelnische Zeitung* agli articoli del *Temps*, di Parigi, segnarono dei ribassi sui valori francesi e tedeschi, ribassi lievi che potranno subito riprendersi, che tuttavia rispecchiano l'opinione pubblica delle due maggiori metropoli europeo intorno alla situazione politica marocchina.

Le ultime notizie da Parigi sulla situazione sono compendiate in questi dispacci:

Nei circoli politici competenti si ritiene che tanto la Germania che la Francia continuano a considerare come certa una soluzione amichevole e soddisfacente per ambo le parti. La ripresa alquanto viva della stampa tedesca, che ha il suo massimo esponente nelle dichiarazioni della *Koelnische Zeitung*, desta qualche impressione, ma non si crede che interpreti il pensiero del Governo tedesco.

*** Il *Temps* dice che si continua a studiare in Germania come in Francia una soluzione favorevole all'attuale conflitto.

D'altra parte sembra ritenersi che l'accordo franco-spagnuolo sia definitivo e potrà essere pubblicato alla fine della settimana.

Il *Temps* inoltre riceve dal su corrispondente da Berlino:

Nei circoli ufficiali tedeschi che sono al corrente delle trattative franco-germaniche si persiste nel rilevare come motivo dell'attitudine della Germania, due punti: Cambiamento della situazione al Marocco per fatto della spedizione di Fez; impossibilità di giungere ad una conclusione nelle numerose trattative con i Governi francesi che si sono succeduti da due anni.

***

Quanto alle trattative tra Parigi e Madrid, procedono attivissime ed ispirate da una parte e dall'altra a spirito di conciliazione, così che è probabile in breve termine una soluzione.

Da Parigi si hanno in conferma di ciò questi telegrammi:

Il *Petit Parisien* si dice in grado di annunciare che il ministro degli esteri di Spagna e l'ambasciatore di Francia a Madrid, Geoffroy, si sono messi d'accordo sulle grandi linee di un *modus vivendi* relativo al Marocco allo scopo di evitare il ripetersi di incidenti simili a quelli di El Ksar.

*** Secondo il *Journal* il tenore dell'accordo franco-spagnuolo per evitare il ripetersi di incidenti simili a quelli di El Ksar, sarà reso ufficiale alla fine della settimana.

Secondo il *Petit Parisien* il Gabinetto di Madrid si impegna:

1° a non permettere più l'arruolamento di soldati sceriffiani disertori nelle truppe spagnuole;

2° a non opporsi più al passaggio attraverso la regione di El Ksar di viaggiatori diretti a Tangeri, ma provenienti da Fez.

Il *Petit Parisien* si felicita di vedere terminate così le divergenze che erano sorte tra i due paesi vicini ed amici.

Il *Temps* riceve da San Sebastiano:

Le grandi linee dell'accordo destinato ad impedire il ripetersi di incidenti simili a quelli che si sono verificati ad El Ksar, sono, in massima, stabilite. L'accordo fra la Spagna e la Francia sarà firmato alla fine della settimana.

La stampa inglese prende la sua intonazione dal *Times*; però una nota dell'*Agenzia Reuter*, da Londra, dice:

Secondo le informazioni raccolte nei circoli diplomatici, non è sorto alcun fattore nuovo di natura tale da turbare il corso dei negoziati fra la Francia e la Germania relativamente al Marocco. La base delle conversazioni non ha subito nessun mutamento e dalle consultazioni tra i ministri al *Foreign Office* a Londra non si deve dedurre che il Governo inglese pensi in modo qualsiasi ad intervenire per prender parte direttamente o attivamente nelle trattative attuali con la Germania.

Si osserva essere evidente, dopo le dichiarazioni fatte dai ministri e la risposta data alle interrogazioni svolte alla Camera dei Comuni, che il Governo segue assai da vicino tutta la questione.

La conferenza di ieri al *Foreign Office*, alla quale assisteva sir Francis Bertie, era dovuta al desiderio dei principali membri del Governo di essere informati delle varie fasi della questione e del progresso dei negoziati.

Occorre notare che le dichiarazioni fatte da Asquith alla Camera dei Comuni sull'opinione dell'Inghilterra nella questione di Agadir si riferiscono alla nuova situazione che si è ivi prodotta e alla intenzione del Governo inglese di tutelare gli interessi inglesi al Marocco che potessero venir minacciati.

Indubbiamente può esser trovata fuori del Marocco una soluzione soddisfacente per la Francia e non pregiudizievole per gli interessi inglesi. È assolutamente, inesatto supporre che il Governo inglese abbia cercato di porre in qualsiasi modo un limite ai negoziati, al di fuori delle considerazioni contenute nella dichiarazioni di Aquith alla Camera dei Comuni.

***

Il Governo turco sta chiudendo il ciclo delle concessioni che, ripetendosi con maggiore longanimità, menomerebbero di troppo la sua autorità. Così informa il seguente dispaccio da Costantinopoli:

Il Governo ha deciso di non prolungare ulteriormente il termine concesso ai Malissori per la sottomissione e di sorvegliare accuratamente la frontiera onde impedire le incursioni dei Malissori che si trovano ancora nel Montenegro.

E che l'autorità del Governo turco sia tenuta in minor conto dagli albanesi, oltre la sequela dei fatti anteriori, lo dimostra anche questa notizia telegrafata da Salonicco:

A Scutari ebbe luogo un grande comizio a favore del comandante in capo dell'Albania, Turgut Chefket pascià, che recentemente è stato richiamato.

Il comizio ha votato un ordine del giorno in cui si chiede al Governo di annullare il richiamo, giacchè, in caso diverso, potrebbero nascere complicazioni.

A completare poi lo stato doloroso della situazione balcanica, rispetto alla Turchia, si hanno questi dispacci da Costantinopoli, 26:

Secondo informazioni ricevute dal patriarcato ecumenico, tre greci sono stati assassinati, uno nel vilayet di Kossovo, un altro nel vilayet di Menat e un terzo in quello di Monastir.

I cadaveri sono stati orribilmente mutilati.

Il patriarcato ha fatto passi presso la Porta a causa dei numerosi assassinî commessi in Macedonia.

E da Salonicco, 26:

Questa notte una banda di bulgari, presso il ponte ferroviario fra Strumitza e Denrkain, attaccò un posto di guardia militare composto di 14 uomini.

Dopo un combattimento, durato un'ora e mezzo, la banda dovette ritirarsi.

Su tutte le linee ferroviarie il servizio militare di sorveglianza è stato rinforzato, causa l'aumento delle attività delle bande.

***

Il Portogallo lavora alla sua costituzione.

Un ultimo dispaccio da Lisbona, 26, dice:

Essendo stato respinto l'emendamento di Teofilo Braga, l'art. 2 della Costituzione rimane così concepito:

« Il territorio della nazione portoghese è quello esistente alla data della proclamazione della Repubblica. La nazione non rinuncia ai diritti che essa possiede o potrebbe possedere in qualunque altro territorio ».

Il ministro degli esteri, rispondendo ad un'interrogazione riguardo alle relazioni esistenti tra il Portogallo e l'Inghilterra, dichiara che l'alleanza tra i due paesi non è mai stata stabilita su basi e su legami così saldi come oggi. Ed è perciò che le due nazioni stringono, ogni volta che lo possono, sempre più i vincoli che le uniscono.

Si approva con 81 voti contro 76 la soppressione di tutte le decorazioni e degli ordini onorifici esistenti nel Portogallo.

Si approvano gli articoli 3 e 4 della Costituzione.

La discussione viene sospesa al paragrafo sesto dell'art. 5, il quale stabilisce che non potranno essere iniziati procedimenti penali a causa di opinioni religiose.

***

In Persia, dopo la dichiarazione dello stato di guerra, sono incominciate le rappresaglie sanguinose contro i favoreggiatori dello Scià detronizzato. Un telegramma da Londra dice in merito:

Lo *Standard* riceve da Teheran la notizia che Majid-ed-Dauleh, capo della famiglia Kajar, è stato giustiziato. La famiglia si è rifugiata alla Legazione russa.

CRONACA ITALIANA

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato, per questa sera e per quelle di domani e sabato, in seduta pubblica, alle ore 21.

Numerose proposte vennero aggiunte all'ordine del giorno.

Biblioteca V. E. — La biblioteca Vittorio Emanuele di Roma rimarrà chiusa al pubblico per la consueta revisione annuale, dal 31 del corrente mese fino al 15 dell'agosto successivo.

Durante questo periodo l'Ufficio prestiti sarà aperto dalle ore 10 alle ore 12.

Ospiti graditi. — Sabato 29, alle 12.40 arriverà a Torino, per visitare la città e l'Esposizione, una comitiva di professori e di studenti delle Università e degli Istituti superiori di Germania.

Il Municipio, le autorità e le associazioni universitarie hanno costituito un Comitato per preparare ai graditi ospiti tedeschi un cordiale e solenne ricevimento.

Lista elettorale commerciale. — Il sindaco rende noto che la lista degli elettori commerciali di Roma, riveduta dal R. tribunale civile, rimane esposta fino al 4 agosto nell'ufficio di statistica in via Poli, 54.

Il rimborso della spesa del chinino. — Fino al 2 agosto, all'Albo Pretorio, dalle 9 alle 15 starà esposto il ruolo definitivo dei proprietari di terreni obbligati al rimborso della spesa del chinino sostenuta dal comune di Roma nel 1910.

Navi estere. — Ieri, alle 18.30, a Venezia, è entrata in porto e si è ancorata nel bacino di San Marco, di fronte al monumento a Vittorio Emanuele, la cannoniera russa *Khivinets*, la quale ha scambiato col porto le salve d'uso.

Marina militare. — La R. nave *Etruria* è partita da Buenos Aires per Montevideo il 25 corrente.

Marina mercantile. — Il *Principessa Mafalda,* del Lloyd italiano, ha proseguito da Dacar per Buenos Aires. — Il *Cordova,* del Lloyd italiano, è giunto il 25 a Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SOREHAM, 26. — *Circuito aereo del Daily Mail.* — Beaumont è partito alle ore 8.28 per Brooklyn, ove è arrivato alle ore 2.8.

BRIGHTON, 26. — Vedrines è partito alle ore 2.42 ed è arrivato a Brooklyn alle ore 3.17.

Beaumont è stato proclamato ufficialmente vincitore della corsa.

TOKIO, 26. — Un ciclone che ha imperversato nei dintorni di Tokio e di Jokohama, e che ha raggiunto il massimo della violenza alle 3 di stamane, ha prodotto gravi danni.

La parte bassa della città è completamente inondata.

Si segnalano un centinaio di morti.

Una quarantina di cadaveri sono stati ritrovati.

Inoltre si annuncia la perdita di un gran numero di battelli.

COSTANTINOPOLI, 26. — Un grave incendio è scoppiato questa sera a Stambul, dietro la moschea Yeni Djami.

CHAMONIX, 26. — Un turista parigino che faceva l'ascensione dell'Aiguille, è caduto in un precipizio ed è morto.

Un suo portatore è stato ucciso dalla caduta di una roccia.

WASHINGTON, 26. — Il presidente Taft ha firmato il trattato di reciprocità col Canadà.

LONDRA, 26. — Il primo ministro Asquith si è recato stamane al *Foreign Office.*

MONTEVIDEO, 26. — Il Parlamento ha approvato la legge che trasforma la Banca della Repubblica in Banca di Stato.

TENERIFFA, 26. — Proveniente da Agadir, è qui giunta la cannoniera tedesca *Eber.*

LONDRA, 26. — Circa la voce corsa di una visita della flotta inglese dell'Atlantico in Norvegia l'ammiragliato dichiara che non ha da fare a questo proposito alcuna comunicazione.

BRUXELLES, 26. — Il treno Reale che reca la Regina dei Paesi Bassi ed il principe consorte è arrivato alla stazione del nord alle ore 12.30.

Il Re e la Regina dei Belgi, il personale della Legazione olandese e tutte le autorità attendevano la Regina Guglielmina nell'interno della stazione.

Una compagnia di truppa ha reso gli onori militari mentre la musica suonava l'inno olandese.

La città è festante ed è pavesata coi colori dei due paesi.

L'incontro della Regina e del principe consorte coi Sovrani del Belgio è stato cordialissimo.

Il corteo Reale, salutato dalle salve delle artiglierie, si è recato al palazzo Reale, percorrendo il grande Boulevard fra una doppia ala di truppe, che rendevano gli onori militari, salutato dalle acclamazioni della folla.

Subito dopo il loro arrivo alla Reggia, il Re ha presentato alla Regina Guglielmina i ministri, i presidenti del Senato e della Camera e dignitari di Corte.

Ha avuto quindi luogo una colazione intima.

ATENE, 26. — Nei circoli ufficiali si smentisce formalmente la voce corsa che sarebbero state chiamate alle armi cinque classi di riservisti.

Tale voce ha avuto probabilmente origine dalla decisione del Governo di richiamare due classi di riserva della cavalleria per esercitazioni.

COSTANTINOPOLI, 26. — Secondo un rapporto della polizia, durante l'incendio di domenica sono rimaste bruciate 485 case, 78 magazzini, 5 scuole e 4 templi; non si lamentano disgrazie mortali.

Il rapporto constata che l'incendio ha carattere puramente accidentale.

I giornali valutano i danni causati dagli incendi a 5 o 6 milioni di lire turche.

AMSTERDAM, 26. — I dockers hanno votato, a piccola maggioranza, la cessazione dallo sciopero.

PARIGI, 26. — Il *Temps* ha da Londra: Il Re di Spagna è arrivato alle ore 9 ad Osborne Cottage.

BRUXELLES, 26. — Un pranzo ufficiale di 200 coperti è stato offerto dai Sovrani del Belgio in onore della Regina d'Olanda.

Il Re Alberto ha pronunziato un brindisi nel quale ha detto: La presenza desideratissima di V. M. a Bruxelles sarà un nuovo e prezioso pegno dei sentimenti di amicizia e di fiducia reciproca che caratterizzano i nostri rapporti colla popolazione dei Paesi Bassi.

Io auguro che le relazioni tra i due popoli così provvidenti e laboriosi siano sempre più fiduciose. Le loro aspirazioni comuni e la solidarietà degli interessi reciproci li avvicinano naturalmente uno all'altro. Il Re ha terminato formulando voti calorosi per la famiglia reale olandese e per la grandezza dei Paesi Bassi.

La Regina Guglielmina ha ringraziato il Re ed il popolo belga delle accoglienze, ed ha aggiunto: Gli eccellenti rapporti, felicemente esistenti fra i nostri due paesi, i sentimenti di amicizia e di reciproca fiducia mi stanno troppo a cuore perchè i mezzi che tendono a fortificarli non abbiano la mia calorosa approvazione.

Le alte qualità del popolo belga, il suo ardore pel lavoro, la sua intelligenza, la sua cultura destano in me e nei miei compatrioti la più viva ammirazione, e noi amiamo salutare in voi i nostri amici o i nostri vicini del sud. La Regina ha terminato bevendo alla salute della Famiglia Reale belga ed alla prosperità del Belgio.

LONDRA, 26. — L'*Agenzia Reuter* pubblica: In seguito ad un cambiamento nel programma dei movimenti dell'*Home fleet* e della flotta dell'Atlantico, è stato deciso qualche giorno fa di abbandonare il progetto di visita della flotta dell'Atlantico ai porti della Svezia e Norvegia.

Si dichiara che tale cambiamento non ha alcun rapporto coi recenti avvenimenti al Marocco.

LONDRA, 26. — Il Re ha rinunciato oggi a recarsi alle corse di Goodwood.

Per tutta la mattinata vi è stato uno scambio di comunicazioni fra il Foreign office e Buckingham Palace.

SALONICCO, 26. — Nelle ultime 24 ore a Ipek e a Djakova si sono verificati due casi di colera.

Fra i morti nei giorni precedenti vi sono un ufficiale e due soldati.

Le autorità, tentando di ritrovare il focolaio del morbo, incontrano nel loro proposito le più grandi difficoltà da parte della popolazione.

COSTANTINOPOLI, 26. — Il 24 furono constatati qui sei casi di colera, tra i quali due con esito letale.

Dal 1° giugno al 22 luglio si sono verificati 32 casi di colera, tra i quali 18 con esito letale.

LONDRA, 27. — Iersera ha avuto luogo il banchetto dato dai lordi e dai deputati intransigenti in onore di lord Halsbury.

Presiedeva lord Selborne il quale aveva a destra lord Halsbury e a sinistra il duca di Northumberland.

Lord Selborne, lesse una lettera di Giuseppe Chamberlain raccomandante la resistenza contro il Parliament-bill.

Lord Selborne invitò poscia gli unionisti a non obbedire al capo partito ed a mantenere i loro emendamenti al Parliament-bill.

I lordi, disse egli, sono i fide-commissari ed i custodi dei poteri e dei diritti del popolo contro la dittatura del primo ministro e della Camera dei comuni che non rappresentano il paese finchè le circoscrizioni elettorali non saranno rimaneggiate La creazione di nuovi pari sarebbe un atto rivoluzionario.

Austen Chamberlaine dichiarò che le divergenze nelle file degli unionisti sono effimere. Il primo ministro inganna il popolo e ha fatto cadere la Corona in un agguato. Proteggeremo, egli ha detto, a qualunque costo il popolo contro un nuovo attentato da parte dei liberali.

LISBONA, 27. — *Assemblea Costituente*. — Malve Valle presenta un'interpellanza su alcuni casi di malattia sospetta constatati a Lisbona.

I deputati fanno dimostrazioni di simpatia all'entrata del ministro della giustizia Alfonso Costa ristabilito dalla sua recente malattia.

Il paragrafo 6 dell'articolo 5 del progetto di Costituzione è approvato. Sono quindi approvati anche gli articoli seguenti fino all'undicesimo.

CARDIFF, 27. — Un conflitto è avvenuto ieri sera nella valle della Rhonda fra scioperanti e polizia.

La polizia ha proceduto ad una carica. Vi sono stati numerosi feriti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

26 luglio 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758 30.
Termometro centigrado al nord	31.6.
Tensione del vapore, in mm.	11.98.
Umidità relativa a mezzodì	35.
Vento a mezzodì	W.
Velocità in km.	5.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 32 4.
	minimo 20 0.
Pioggia, in mm.	0.1.

26 luglio 1911.

In Europa: pressione massima di 768 al nord della Russia; minima di 756 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque diminuito, fino a 2.9 mm. sulla penisola Salentina; temperatura variata in modo irregolare; qualche temporale con pioggia al centro, al sud ed in Sicilia.

Barometro: livellato tra 762 e 763 mm.

Probabilità: venti deboli o debolissimi di varia direzione; cielo in gran parte sereno; ancora qua e là qualche temporale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 luglio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	29 6	23 0
Genova	sereno	calmo	29 0	18 8
Spezia	sereno	—	31 0	20 9
Cuneo	sereno	—	31 5	20 3
Torino	sereno	—	35 8	18 0
Alessandria	sereno	—	36 4	21 5
Novara	sereno	—	34 4	16 5
Domodossola	sereno	—	35 3	16 8
Pavia	sereno	—	36 6	21 8
Milano	sereno	—	35 0	25 0
Como	sereno	—	32 5	20 0
Sondrio	sereno	—	31 4	22 7
Bergamo	sereno	—	32 2	23 3
Brescia	sereno	—	33 8	20 9
Cremona	sereno	—	33 0	22 6
Mantova	sereno	—	34 7	22 3
Verona	1/4 coperto	—	29 3	21 0
Belluno	sereno	—	31 5	21 6
Udine	nebbioso	—	33 0	22 7
Treviso	nebbioso	calmo	30 0	25 0
Venezia	sereno	—	31 8	21 2
Padova	sereno	—	35 7	20 8
Rovigo	sereno	—	32 4	20 4
Piacenza	sereno	—	33 0	21 8
Parma	sereno	—	33 1	22 7
Reggio Emilia	sereno	—	32 0	22 4
Modena	sereno	—	32 4	21 3
Ferrara	sereno	—	32 0	24 5
Bologna	—	—	—	—
Ravenna	sereno	—	30 6	20 2
Forlì	sereno	calmo	30 0	18 0
Pesaro	sereno	calmo	28 8	16 1
Ancona	sereno	—	28 8	—
Urbino	sereno	—	31 0	23 0
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	sereno	—	30 6	18 0
Perugia	sereno	—	29 0	19 3
Camerino	sereno	—	30 9	18 1
Lucca	sereno	—	31 2	16 8
Pisa	sereno	calmo	30 0	21 0
Livorno	sereno	—	34 4	19 0
Firenze	sereno	—	33 4	20 0
Arezzo	1/4 coperto	—	30 8	19 7
Siena	sereno	—	31 9	17 5
Grosseto	sereno	—	32 4	20 0
Roma	sereno	—	31 6	18 7
Teramo	sereno	—	23 0	—
Chieti	sereno	—	29 5	14 7
Aquila	sereno	—	28 7	18 0
Agnone	sereno	—	33 3	19 8
Foggia	sereno	calmo	28 4	20 2
Bari	nebbioso		30 0	20 0
Lecce	sereno	—	33 3	19 9
Caserta	sereno	calmo	28 5	22 1
Napoli	sereno	—	31 2	18 5
Benevento	—	—	—	—
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	28 2	16 5
Potenza	—	—	—	—
Cosenza	1/2 coperto	—	29 2	19 6
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/2 coperto	calmo	29 7	25 8
Trapani	sereno	calmo	30 2	19 4
Palermo	sereno	calmo	28 0	22 2
Porto Empedocle	sereno		27 0	23 3
Caltanissetta	sereno	calmo	30 8	23 0
Messina	sereno	legg. mosso	31 8	21 2
Catania	sereno	calmo	30 6	19 6
Siracusa	sereno	calmo	20 6	19 3
Cagliari	sereno	calmo	20 6	19 3
Sassari	sereno	—	30 2	21 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*